



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 21

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 5 maggio 2022

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 28 aprile 2022, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 13/4/2022, pervenuto in pari data, prot. n.451, dalla Pesaro Rugby ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Simone Mattioli, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Toscana nella riunione in data 6/4/2022, Comunicato U17/18, pubblicato in pari data, che, in relazione alla gara di Campionato Under 17 del 3/4/2022, Fiorini Pesaro Rugby v Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, ha sanzionato il giocatore e tesserato dell'associazione reclamante T. P., con la squalifica di sei settimane (dal 4/4/2022 al 15/5/2022 compresi), per l'infrazione degli artt. 27/1 lett. k), (pugno), 27/1 lett. s), (placcaggio pericoloso o ritardato), 27/1 lett. y), (rissa), del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* la Pesaro Rugby ASD, in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo che il giocatore T. P. nel corso della gara oggetto di reclamo non avrebbe effettuato alcun placcaggio alto e pericoloso e non avrebbe sferrato alcun pugno nella confusione seguita al placcaggio pericoloso.

La stessa associazione, quindi, concludeva chiedendo la riduzione della squalifica del giocatore a due settimane, anche in ragione dell'assenza di precedenti a carico di T.P..

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza del 22/4/2022, comunicata in pari data, fissava la Camera di Consiglio per il giorno 28/4/2022, da svolgersi in modalità da remoto.

Alla suddetta camera di consiglio, compariva il Dirigente dell'Associazione reclamante Prof. Roberto Lisotti, giusta delega del Presidente Sig. Simone Mattioli, e il dirigente Sig. Andrea Giorgini.

Il Prof. Lisotti illustrava i motivi del reclamo e concludeva chiedendone l'accoglimento dello stesso.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un placcaggio pericoloso avvenuto nel corso della gara oggetto del reclamo da cui si sarebbe generata una rissa che ha poi portato all'espulsione del giocatore T.P. della Pesaro Rugby ASD, sanzionato nel provvedimento del Giudice Sportivo impugnato.

Al riguardo, preliminarmente, il Collegio osserva che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il sig. Mirko Fabbri, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto che: *“Sul finire del primo tempo, al minuto 29, il giocatore di Pesaro con la maglia n°11 placca vistosamente all'altezza del collo e tirando per la collottola l'avversario di Prato, numero 9. L'arbitro interviene per sanzionare tale gesto del giocatore di Pesaro ma l'azione dei due continua con strattonamenti reciproci. I due si spostano di circa 5-7 metri arrivando fuori dal campo, dove il numero 11 di Pesaro cade rovinosamente sull'avversario. A questo punto entrambe le squadre accorrono ed accerchiano questo primo gruppo di giocatori, alcuni per dividere ed altri per colpire gli avversari. In tale momento il giocatore numero 11, essendo in posizione più alta rispetto all'avversario che è oscurato dalla massa di persone, viene visto dall'arbitro mentre colpisce con un pugno l'avversario”*.

Nello stesso referto, inoltre, l'arbitro riteneva di precisare che: *“Rispetto a quanto citato per I due cartellini rossi, va detto che non è stato possibile distinguere il comportamento dei giocatori dall'inizio della rissa. Solamente I due giocatori di Pesaro menzionati hanno tenuto un comportamento fallosa chiaro e visibile, mentre non è possibile per l'arbitro giudicare completamente la condotta del numero 9 di Prato (che comunque strattona l'avversario e concorre all'inizio della rissa) e che viene sanzionato con un cartellino giallo. Gli altri giocatori di entrambe*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

le squadre, accorsi sia per dividere che per aumentare la violenza, non sono stati individuati chiaramente. Infine, appena la rissa viene sedata, l'accompagnatore di Pesaro, signor Giorgini, lamentandosi mostra all'arbitro il labbro sanguinante e riporta che uno dei giocatori avversari lo ha colpito".

Alla luce di riportato nel referto, pertanto, risulta confermato che il giocatore T.P. nel corso della partita Pesaro Rugby v Cavalieri Union Rugby Prato Sesto ha effettuato un placcaggio pericoloso in danno del giocatore avversario n.9, e che lo stesso in seguito ha dato un pugno al medesimo avversario che lo stava stratonando.

Per quanto riguarda la rissa, il Collegio ritiene che detta fattispecie possa riscontrarsi, in conformità alla giurisprudenza prevalente, quando siano individuate almeno tre persone che si scambiano tra loro colpi e percosse con il proposito di farsi male reciprocamente.

Nel caso di specie, al di là della qualificazione data nel proprio referto, l'arbitro nello stesso precisa che *"Solamente I due giocatori di Pesaro menzionati hanno tenuto un comportamento falloso chiaro e visibile, mentre non è possibile per l'arbitro giudicare completamente la condotta del numero 9 di Prato (che comunque stratonna l'avversario (...)). Gli altri giocatori di entrambe le squadre, accorsi sia per dividere che per aumentare la violenza, non sono stati individuati"*.

Dal referto, quindi, risulta che solo i due giocatori, individuati e sanzionati, hanno tenuto un comportamento *"falloso chiaro e visibile"*, mentre di tutti gli altri presenti, non solo non ne è stato individuato alcuno, ma non è neanche certo che abbiano portato colpi e percosse, potendosi limitare invece e a stratonamenti e spintoni, considerato che c'è anche chi si è adoperato a dividere le parti, e il concetto di *"aumentare la violenza"*, appare vago e soggettivo ai fini della qualificazione di una rissa.

Ciò posto, la Corte osserva che, quindi, non risulta accertata la condotta addebitata a T.P. in violazione dell'art. 27/1, lett. y), del Regolamento di Giustizia e, pertanto, non apparendo giustificata l'applicazione di una specifica sanzione, in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Regolamento di Giustizia, ritiene che nei confronti del giocatore T.P. nel caso di specie sia congrua una sanzione determinata nella misura di quattro settimane di squalifica.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 27/1, lett. k), (pugno), 27/1, lett. s), (placcaggio pericoloso o ritardato), 27/1 lett. y), (rissa), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Toscana impugnata, sanziona il giocatore e tesserato T.P. con la squalifica di quattro settimane (dal 4/04/2022 al 1/5/2022 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 28 aprile - 4 maggio 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)